

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2004
Istituzione del "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, commi 83, 84, 85, 86 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), che ha istituito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 concernente "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'art.1, comma 1, lett. d);

Ritenuto necessario modificare, in esecuzione del citato articolo 3, commi 83, 84, 85, 86 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il citato provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dopo il n. 13 è inserito il seguente: "13 bis. II Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
2. Dopo l'articolo 18 del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è inserito il seguente articolo:
"18 bis. Dipartimento nazionale per le politiche antidroga"
 1. Il dipartimento è la struttura competente per il coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle politiche atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per la promozione e la collaborazione con le associazioni, con le comunità terapeutiche e con i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti; per la raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze; per la definizione e per l'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.
 2. Nell'ambito del dipartimento opera l'Osservatorio italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze che cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di dati ed informazioni statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e delle strutture del privato sociale; cura la collaborazione con le altre strutture informative esistenti sul territorio; definisce ed aggiorna le metodologie per la rilevazione e l'elaborazione dei dati raccolti.
3. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di dieci servizi."
3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto la struttura di missione denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è soppressa. Il personale in servizio alla medesima data presso la citata struttura può essere assegnato al Dipartimento di cui al comma precedente. In tal caso, il personale in posizione di comando, aspettativa, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, mantiene il proprio stato giuridico.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, la lettera b) è soppressa.
5. L'articolo 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è soppresso.

Art. 2

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, per il dipartimento nazionale per le politiche antidroga si applica l'articolo 1, comma 1, lett.d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003..

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

p. Il Presidente: LETTA